

REGOLAMENTO (CE) N. 404/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1996

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero in Algeria e in Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, data l'attuale situazione sul mercato mondiale del frumento tenero, si riscontrano difficoltà per l'approvvigionamento dei mercati dell'Algeria e del Marocco; che tali paesi costituiscono mercati tradizionali della Comunità europea; che per coprire con certezza parte dell'approvvigionamento di tali paesi, è opportuno indire, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, una gara specifica per la restituzione all'esportazione di frumento tenero in tali paesi;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o della tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che occorre stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno dell'Algeria e del Marocco per la campagna in corso; che occorre quindi limitare la validità dei titoli di esportazione al 30 giugno 1996;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

(³) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(⁴) GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato in Algeria e in Marocco.
3. La gara è aperta fino al 28 marzo 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3419/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino al 30 giugno 1996.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

(⁵) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁶) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.